FONDO INTEGRATIVO MALATTIA INFORTUNIO E ASSISTENZA VARIA
Via Montanini, 92 – Siena Tel. 057740514 Fax 0577287867
www.fimiavsiena.it – E-mail fimiav@fimiavsiena.it

Prot. N. 47

Oggetto: Circolare 2013/1

Alle Aziende Agricole
Alle Associazioni Agricole
Ai Centri Servizi
Agli Studi

Il 20 novembre 2012 è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del Contratto Provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, definitivamente sottoscritta a gennaio 2013. L'accordo introduce importanti novità sulle prestazioni FIMIAV, che di seguito analizzeremo, non prima di aver ricordato che per dare pratica attuazione alle norme contrattuali, il Comitato di Gestione si è dotato di un **Regolamento per le Prestazioni** ed un **Regolamento per la Contribuzione** consultabili sul nostro sito, ai quali i destinatari della presente sono tenuti ad attenersi in modo scrupoloso.

CONTRIBUZIONE

Il **calcolo della contribuzione**, con le percentuali del **2%** per il settore tradizionale (1% a carico dell'azienda e 1% a carico del dipendente) e del **3%** per quello florovivaistico (2% a carico dell'azienda e 1% a carico del dipendente), **è confermato sull'imponibile Inps**, con la sola eccezione che durante la malattia dell'operaio ed indipendentemente dalla sua durata, decorre la contribuzione sia a carico dell'azienda, che a carico del dipendente. In questo caso la retribuzione figurativa da prendere come base di calcolo è quella che l'operaio avrebbe percepito in presenza del normale orario di lavoro. Non è invece dovuta contribuzione Fimiav nei casi di infortunio e maternità.

L'art. 4 del Regolamento per la contribuzione impegna le aziende, oltre al versamento, all'**invio al Fimiav dei modelli di denuncia trimestrale**, seguendo la modulistica predisposta dall'ufficio e scaricabile dal sito web. L'obbligo dell'invio può essere adempiuto anche dallo sportello bancario, quando il pagamento avviene con l'esibizione del tradizionale modello (in proposito esiste una convenzione con gli sportelli della Banca MPS della provincia di Siena, che si impegnano a ritirarlo e a consegnarlo al Fimiav), o da chi è incaricato di elaborarlo (studio, consulente, associazione). **Poiché non tutti i soggetti esterni incaricati provvedono all'invio, si invitano in ogni caso le aziende ad accertarsi dell'avvenuto adempimento**. Il Fimiav pertanto non spedirà più ai datori di lavoro il quantitativo cartaceo di modelli come in passato. Chi ne avesse necessità può tuttavia farne richiesta.

Si raccomanda di prestare particolare cura alla **corretta e completa compilazione dei modelli**, non trascurando nessun dato anagrafico, contrattuale e retributivo dei dipendenti e ricordandosi di indicare sempre il codice di iscrizione Fimiav (CIF) dell'azienda. Di ogni rapporto di lavoro vanno segnalate nella denuncia contributiva sia la data di inizio che l'eventuale data di cessazione. L'omissione della data di cessazione fa sì che il rapporto contrattuale rimanga aperto, inducendo l'ufficio a richiedere la contribuzione anche per periodi per i quali potrebbe non essere dovuta. Il numero di giornate retribuite da indicare nel modello di denuncia dovrà coincidere con quelle Inps. **La correttezza e la completezza dei dati sono garanzia di tempestività e appropriatezza delle prestazioni fornite.**

L'invio dei modelli di denuncia può essere effettuato per **via telematica**, attenendosi alle istruzioni riportate nel sito. Quando per il pagamento viene disposto il bonifico bancario, è indispensabile che nella causale siano indicati sempre il CIF e il trimestre al quale si riferiscono i contributi.

Si ricorda che le scadenze per il versamento della contribuzione sono le seguenti:

- **16 aprile** per il primo trimestre;
- **16 luglio** per il secondo trimestre;
- **16 ottobre** per il terzo trimestre;
- **16 gennaio dell'anno successivo** per il quarto trimestre.

Tuttavia, nel caso in cui il pagamento venga effettuato **entro la fine del mese di scadenza, non sono dovute al Fimiav somme aggiuntive.** Qualora invece venga effettuato in una data successiva alla fine del mese di scadenza, sono dovuti al Fimiav:

- **una penalità fissa dell'1,5%** sull'ammontare contributivo ritardato;
- **gli interessi nella misura percentuale di 1 punto oltre il Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla BCE,** calcolati sulla stessa somma con decorrenza dalla data di scadenza di cui sopra.

La misura di dette sanzioni è stata fissata da Comitato di Gestione del 26 febbraio 2013, che ha ulteriormente abbassato la penalità fissa (in precedenza era del 3%) e sarà applicata ai versamenti contributivi in scadenza dal 1° marzo 2013.

Le sanzioni vengono comunicate alle aziende, a cura dell'ufficio, con cadenza annuale.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni, si ricorda che vengono considerate **"non in regola" quelle aziende che dopo trenta giorni dalla comunicazione non abbiano provveduto a versare sanzioni, il cui importo è superiore a 50,00 €uro.**

NUOVE PRESTAZIONI

Il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro introduce le seguenti prestazioni:

- un'indennità a carico del FIMIAV pari ad un massimo di **20 ore annue in caso di assenza per malattia del figlio,** con età inferiore ad otto anni, documentata con certificazione medica;
- un'**integrazione del 20%** della retribuzione a carico del FIMIAV per il periodo di **astensione facoltativa per maternità/paternità (congedo parentale);**
- due giorni di permesso a carico del FIMIAV, in aggiunta a quello a carico dell'azienda, in caso di **nascita del figlio;**
- l'**aumento da 90 a 101 giornate** del limite massimo annuo di **integrazione per la malattia domiciliare degli operai a tempo determinato;**
- la corresponsione delle seguenti somme, entro i massimali indicati, in caso di **trattamenti ed esami sanitari di alta specializzazione** quali *chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, elettroencefalografia*, *risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, angiografia*:
  - **€ 200,00** per ogni anno e per ogni nucleo familiare agli operai a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato con oltre 150 giornate nell'anno precedente;
  - **€ 400,00** per ogni anno e per ogni nucleo familiare agli operai a tempo determinato con un numero di giornate da 101 a 150 nell'anno precedente;
  - **€ 600,00** per ogni anno e per ogni nucleo familiare agli operai a tempo determinato con un numero di giornate da 51 a 100 nell'anno precedente.

PRESENTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE

Il Contratto Provinciale di Lavoro prevede che le Aziende trasmettano al Fimiav **entro 7 giorni** da quando ricevono il certificato del dipendente, la richiesta di prestazione con il modello **Attestazione del datore di lavoro** (scaricabile dal sito), con allegata la documentazione riportata sul retro del modello stesso e all'art. 5 del Regolamento Prestazioni. Con l'introduzione della certificazione telematica, i 7 giorni si intendono da quando l'azienda, venuta a conoscenza della malattia, è in grado di consultare e stampare il certificato.

La presentazione dell'Attestazione del datore di lavoro va ripetuta ogni volta si tratti di una nuova pratica. In caso di "continuazione", è sufficiente che al Fimiav venga inviata la nuova certificazione medica.

Il calcolo della prestazione sulla retribuzione individuale, senza peraltro attendere quella degli istituti, rende indispensabile la presentazione al Fimiav della **busta paga del mese precedente l'inizio dell'evento, nei casi di malattia, infortunio e maternità. Copia della stessa busta paga (o dell'apposita modulistica), sempre a cura del datore di lavoro, va presentata all'Inps in tutti i casi di malattia degli OTD e nei casi di maternità OTI e OTD.** Qualora nel mese precedente non vi sia stata prestazione lavorativa, la busta paga da produrre è l'ultima (prima dell'evento) nella quale risultino giornate lavorate.

In presenza di infortunio sul lavoro si ricorda di non omettere, nell'apposito spazio della denuncia da presentare all'Inail, i dati salariali e, specificatamente per gli OTI, di compilare le caselle relative alle ferie e alle mensilità aggiuntive. Al fine di non ritardare la prestazione si raccomandano le aziende, gli studi e le associazioni di presentare le pratiche già complete di documentazione.

Allo scopo di evitare spiacevoli equivoci si invita a prestare attenzione agli articoli 3 e 4 del Regolamento Prestazioni: **il Fimiav integra solo i casi di malattie, infortuni e maternità indennizzati dagli istituti e in presenza di effettiva costanza del rapporto di lavoro.** Oltre all'avvenuta assunzione è quindi necessario che vi sia almeno una frazione di giornata effettivamente lavorata prima dell'insorgere dell'evento che dà origine alla prestazione, ad eccezione dell'infortunio in itinere. **Non vengono inoltre integrate le giornate di malattia non pagate dall'Inps a seguito del mancato o ritardato invio del certificato o di sanzioni conseguenti a visita fiscale.** E' utile, infine, far presente che la certificazione relativa alle degenze è compito dei dipendenti inviarla all'INPS, perché, nella maggioranza dei casi, a ciò non provvede la struttura ospedaliera.

Nel ricordare che l'orario dell'ufficio è **dal lunedì al sabato compreso dalle ore 8:00 alle 14:00 e il martedì anche dalle 15:00 alle 18:00,** si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Siena, 18 marzo 2013

IL PRESIDENTE
(Daniela Maccaferri)